

D.L. 34/2019: DECRETO CRESCITA

Gentili dottori,

con il presente documento, desideriamo illustrare le novità introdotte dal cosiddetto Decreto Crescita, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

⇒ **NUOVE SCADENZE IMPOSTE E INVIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI**

In aggiunta alla proroga della scadenza dei versamenti delle imposte per i soggetti "interessati" dagli ISA dal 30 giugno al 30 settembre (come anticipato nei giorni scorsi da nostra apposita comunicazione), è stato ulteriormente stravolto il calendario fiscale per il 2019.

E' stato previsto, infatti, lo slittamento anche del termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

⇒ **FATTURAZIONE ELETTRONICA E DATA EMISSIONE**

A decorrere dal 1° Luglio 2019, la fattura elettronica deve essere "emessa" entro dodici giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o della prestazione del servizio. E' stato inoltre precisato che la fattura deve riportare nel campo "data" quella del giorno di effettuazione dell'operazione, mentre si considera regolarmente emessa soltanto al momento in cui il file xml della fattura verrà inviato telematicamente al Sistema di interscambio. Ciò significa che **tra la cessione del bene o prestazione di servizio (data operazione e data fattura) e l'invio della fattura al sistema sono previsti al massimo dodici giorni.**

⇒ **MORATORIA SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Come già anticipato dalla nostra circolare 9 del 28 giugno scorso, il Decreto Crescita ha cercato di attenuare l'impatto del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. E' stato specificato che i dati non dovranno essere inviati necessariamente il giorno stesso ma **potranno essere "trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione"** (si tratta dello stesso lasso temporale concesso per l'emissione e invio delle fatture elettroniche).

E' stata, però, prevista una deroga per il primo semestre di vigenza dell'obbligo in forza della quale "le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**".

Inoltre, per coloro che dal 1° Luglio non saranno pronti alla memorizzazione e trasmissione dei dati attraverso i registratori telematici, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, nell'area riservata degli utenti Fisconline, un apposito servizio per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi.

Nulla cambia con riferimento alla liquidazione periodica dell'Iva che andrà comunque effettuata e versata entro il giorno 16 del mese successivo.

⇒ **SUPERAMMORTAMENTO**

E' stato reintrodotta, per gli **acquisti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, il cosiddetto superammortamento**, ovvero l'agevolazione che consente di **maggiorare del 30% il costo di acquisizione** a fini fiscali degli investimenti **in beni materiali strumentali nuovi**.

Rispetto alle norme previgenti, però ora viene introdotto un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

⇒ **NOVITA' MINI IRES**

L'agevolazione per l'IRES prevista dalla legge di Bilancio dello scorso dicembre (tassazione sugli utili reinvestiti), è stata superata. Al suo posto, ci sarebbe una versione più semplificata. Si tratta di una mini IRES in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili (nei limiti dell'incremento di patrimonio netto). L'aliquota ordinaria verrà ridotta più gradualmente e, in particolare, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le aliquote saranno ridotte rispetto a quella ordinaria (IRES 24%), secondo lo schema seguente:

- 22,50% per l'anno di imposta 2019 (-1,50%);
- 21,50% per il 2020 (-2,50%);
- 21,00% per il 2021 (-3,00%);
- 20,50% per il 2022 (-3,50%);
- 20,00% a decorrere dal 2023 e negli anni successivi (-4,00%).

Questa agevolazione è stata estesa oltre alle società di capitali in "trasparenza fiscale", **anche alle ditte individuali e alle società di persone (la maggior parte delle farmacie), relativamente all'utile realizzato dall'azienda, "accantonato a riserva", ma attribuito all'imprenditore individuale o al socio, in proporzione al riparto degli utili previsti da statuto.**

⇒ **DEDUCIBILITA' IMU**

Viene progressivamente aumentata la percentuale di deducibilità dell'IMU pagata dalle imprese e dai professionisti sugli immobili strumentali (la TASI è già deducibile al 100%) fino al raggiungere il 100% nel 2023. Le nuove percentuali saranno le seguenti: 50% per il 2019, 60% per 2020 e 2021 e 70% per il 2022.

⇒ **SABATINI QUATER**

Il decreto ha apportato delle modifiche al funzionamento della "Nuova Sabatini". In particolare:

- viene previsto che, per finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione (anziché 6);
- viene previsto che l'erogazione del contributo sia effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, rinviando i controlli (finora preventivi) alla fase successiva.

⇒ **FATTURA ELETTRONICA E SAN MARINO**

Anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino è previsto l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal D.M. 24 dicembre 1993.

⇒ **VENDITE "ON LINE" TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DATI**

Le farmacie (come tutte le altre attività) che vendono anche "on line" tramite piattaforme digitali (Amazon, Ebay, ecc.) devono prestare molta **attenzione alle transazioni e alle vendite effettuate**, poiché il Decreto Crescita ha previsto che i soggetti che "facilitano" le vendite a distanza o per corrispondenza, mettendo a disposizione un'interfaccia elettronica, un portale o una piattaforma, saranno obbligati a

trasmettere trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati di ciascun fornitore di beni, quali denominazione, codice fiscale, partita iva, quantità e valore delle vendite realizzate.

⇒ **ROTTAMAZIONE PROROGATA**

A seguito di approvazione del decreto, i termini per aderire alla cosiddetta "rottamazione Ter" e al "saldo e stralcio" sono **prorogati fino al 31 luglio 2019**.

I requisiti per aderire restano gli stessi, tra cui ricordiamo che possono essere definite solo i ruoli, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

⇒ **ROTTAMAZIONE TRIBUTI LOCALI**

Gli enti territoriali (regioni, province, comuni ecc.) **possono** disporre la definizione agevolata (cosiddetta rottamazione) delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni per i ruoli notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della Riscossione (es. Ex Equitalia).

⇒ **AMPLIAMENTO DEL SISMABONUS**

Il cosiddetto Sisma Bonus, cioè l'agevolazione consistente in una detrazione d'imposta fino all'85% (da ripartire in 5 anni) della spesa per chi acquista immobili demoliti e ricostruiti con criteri antisismici, è esteso anche alle zone definite a rischio sismico 2 e 3.

La detrazione (in questo caso del 75%) si applica anche in caso di realizzazione di interventi che riducano il rischio sismico di due classi.

⇒ **CESSIONE DEL CREDITO SISMABONUS, ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI**

I soggetti che hanno diritto al cosiddetto SismaBonus e EcoBonus, invece dell'utilizzo diretto dell'agevolazione, possono optare per la cessione del credito alle imprese che effettuano gli interventi (previo accordo), che si concretizzerà sotto forma di sconto sul prezzo finale dell'interventi.

La cessione del credito potrà essere esercitata anche per alcuni interventi ricompresi tra le ristrutturazioni edilizie, nello specifico soltanto per quelli di cui all'art. 16-Bis del TUIR (Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917), lettera H, cioè "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".

⇒ **INCENTIVI MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI**

E' previsto un contributo per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, pari al 30% del costo di acquisto (fino ad un massimo di 3.000 euro), previa rottamazione di quelli più inquinanti di classe Euro 1, Euro 2 o Euro 3.

⇒ **LOCAZIONI ABITATIVE E CANONI NON PERCEPITI**

Soltanto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di morosità del conduttore, il locatore non dovrà più attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma, provando la mancata percezione dei canoni oppure mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità, potrà non dichiarare le mensilità non percepite.

Per i contratti stipulati prima del 1.1.2020 resta fermo, per le imposte versate sui canoni non percepiti, la possibilità di riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare solo a conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.